



**TRIBUNALE DI [REDACTED]**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO  
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 BIS L.F.**

La Società [REDACTED], con sede legale a [REDACTED] ([REDACTED]), in Via [REDACTED] n. [REDACTED], C.F. e P.IVA [REDACTED] del R.E.A. tenuto dalla C.C.I.A.A. di [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico [REDACTED] (di séguito, « [REDACTED] », la «**Società**» o la «**Ricorrente**»), rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente ricorso dall'avv. Gabriele Chiarini del Fòro di Urbino ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Via Della Rocchetta n. 2 di Urbino,

**ESPONE QUANTO SEGUE**

**I) DESCRIZIONE DELLA RICORRENTE**

La Ricorrente è società regolarmente costituita in data [REDACTED] nella forma giuridica di società a responsabilità limitata con identica denominazione ([REDACTED]) e capitale sociale di 20 milioni di lire originarie. La forma giuridica di società per azioni è stata assunta in data [REDACTED] con regolare assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo.

Il capitale sociale della Società è attualmente di euro [REDACTED], interamente sottoscritto e versato.

L'oggetto sociale è [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] *et similia.*

La Società ha acquistato nel tempo una posizione di rilievo nel suo settore in campo nazionale ed internazionale.

Tuttavia non sono mancati, alla fine degli anni '90, periodi in cui la società ha perso quote di mercato, con conseguente riduzione dei ricavi ed appesantimento della situazione finanziaria complessiva.

Ciò ha indotto la compagine sociale proprietaria ad aumentare il patrimonio aziendale mediante conferimento di immobili di proprietà in data [REDACTED], portando il precedente capitale sociale di euro [REDACTED] agli attuali euro [REDACTED], al fine di dotarsi di maggiori mezzi propri, ed il *management* a rivedere le politiche commerciali e produttive che hanno permesso di recuperare parte del fatturato e della redditività in precedenza perdute, come meglio illustrato nell'allegata Relazione dell'Esperto in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) della L.F. (qui allegata *sub A*).

Il piano industriale e commerciale pluriennale predisposto ha comportato l'utilizzo di notevoli risorse finanziarie solo in parte messe a disposizione da istituti bancari in conseguenza della maggiore patrimonializzazione della società, per effetto del già citato aumento di capitale sociale.

Al fine di aumentare il proprio margine, operazione ritenuta indispensabile all'interno del piano industriale in considerazione della quota dello stesso che veniva erosa dagli interessi passivi, la Società è stata costretta a rivedere i rapporti con i fornitori di materie prime e di servizi, decentrando la produzione e cercando di ridurre i conseguenti costi, trovandosi tuttavia costretta ad affrontare pagamenti anticipati rispetto a quelli abitualmente praticati, oltre a dover far fronte al regolare pagamento delle obbligazioni già scadute.

Quindi, la mancanza della totalità delle risorse finanziarie necessarie alla continuità dell'attività produttiva, alla difesa dei posti di lavoro, alla tutela previdenziale ed assistenziale di tutti i lavoratori dipendenti (l'azienda ha regolarmente assolto i propri obblighi contributivi), ha comportato il congelamento dei debiti tributari (in particolare dell'Imposta sul Valore Aggiunto), come meglio si specificherà in prosieguo, solo in parte poi assolti con il pagamento di sanzioni ed interessi.

Da ultimo è altresì importante rimarcare che le aziende del settore [REDACTED] necessitano di costanti ed importanti investimenti in pubblicità e comunicazione al fine mantenere alta la "visibilità" dei propri marchi e prodotti.

\*\*\*\*\*

## **II) LA SITUAZIONE DI CRISI DELLA RICORRENTE**

Dalla sintetica descrizione sopra riportata, emerge chiaramente che la Ricorrente si trova oggi in una situazione di equilibrio patrimoniale e con un soddisfacente grado di redditività economica, ma con uno squilibrio finanziario consistente in uno sbilanciamento verso la componente a breve periodo, tale da determinare la situazione di crisi di cui all'art. 182 *bis* della legge fallimentare.

Come meglio precisato nella Relazione dell'Esperto depositata *sub A*, infatti, il legislatore non ha ritenuto di definire in cosa consista lo stato di crisi. Tale nozione, dunque, è di natura empirica e trae spunto dalle discipline aziendalistiche, secondo le quali la crisi può essere *patrimoniale, economica o finanziaria*.

Sul punto, in particolare, è pacifico - tanto in dottrina quanto in giurisprudenza - che lo stato di crisi possa avere le origini più diverse, anche di carattere esclusivamente finanziario (cfr. nota 10 Relazione dell'Esperto depositata *sub A*).

Nel caso specifico, la Ricorrente presenta, per l'appunto, un deterioramento degli indici finanziari che determinano uno squilibrio di breve periodo, il che le consente di accedere alla procedura di cui all'art. 182 *bis* della legge fallimentare.

Va rimarcato che tale procedura rappresenta, peraltro, l'unico strumento idoneo a consentire il consolidamento del debito erariale ed il conseguente riequilibrio finanziario (si v. *amplius*, in proposito, la Relazione dell'Esperto depositata *sub A*).

Infatti, ad oggi la Società non possiede risorse disponibili per assolvere nell'immediato l'intera obbligazione tributaria **senza compromettere la continuità aziendale** (il proprio ciclo finanziario dei pagamenti e degli incassi si colloca mediamente tra i 9 e i 12 mesi), né possiede capacità creditizia per ristrutturare diversamente il debito tributario (gli immobili di proprietà sono già gravati da due ipoteche).

\*\*\*\*\*

### III) LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA RICORRENTE

E' stata redatta una situazione patrimoniale al [redacted] e quindi sufficientemente aggiornata (cfr. la la Relazione dell'Esperto depositata *sub A*):

**ATTIVO AL 30.6.2009**

**EURO**

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
RIMANENZE DI MAGAZZINO			

CREDITI VS. CLIENTI			
ALTRI CREDITI DEL CIRCOLANTE			
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
RISCONTI ATTIVI			
<b>TOTALE ATTIVO</b>			

**PASSIVO AL 30.6.2009**

**EURO**

PATRIMONIO NETTO			
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DEBITI VS. BANCHE			
DEBITI VS. ALTRI IST. PER FINANZIAMENTI			
FORNITORI NAZIONALI			
FORNITORI ESTERI			
FATTURE DA RICEVERE			
FONDI RISCHI			
DEBITI VS. INPS			
DEBITI VS. ENASARCO			
DEBITI VS. FONDI PENSIONE			
DEBITI VS. ASSOCIAZIONI SINDACALI			
DEBITI VS. PERSONALE DIPENDENTE			
ALTRI DEBITI			
DEBITI VS. ERARIO			
RATEI PASSIVI			
<b>TOTALE PASSIVO</b>			

La situazione patrimoniale del [ ] è stata opportunamente aggiornata in relazione alla definitiva liquidazione delle imposte e ad ulteriori verifiche contabili. Di conseguenza, **il debito verso l'Erario alla data del 30 giugno 2009** è così dettagliato:

Debiti vs. Erario per ritenute di lav. dip.e ass.			
Debiti vs. Erario per ritenute di lav. aut.			
Debiti vs. Erario per ritenute su provvigioni			
Debiti vs. Erario per altre ritenute			
Debiti vs. Erario per IVA giugno 2009			
Debiti vs. Erario per Definizione PVC GdF 25.6.2008			
Debiti vs. Erario per Ires 2008 a saldo			
Debiti vs. Erario per Ires 2006 a saldo			

Debiti vs. Erario per Irap 2006 a saldo	
Debiti vs. Erario per Iva 2006-2007-2008	
Debiti vs. Erario per sanzioni tributarie IVA	
Debiti vs. Erario per sanzioni tributarie II.DD.	
Debiti vs. Erario per interessi di mora imponibile 2006	
Debiti vs. Erario per interessi di mora imponibile 2007	
Debiti vs. Erario per interessi di mora imponibile 2008	
<b>Totale</b>	<b>6.671.311,15</b>

E' opportuno precisare che la Ricorrente ha pagato in unica soluzione gli avvisi di liquidazione dei tributi riferiti alle annualità [REDACTED]. In particolare, ha pagato in data [REDACTED] l'importo di euro [REDACTED], in riferimento all'annualità [REDACTED] ed euro [REDACTED] in data [REDACTED], in riferimento all'annualità [REDACTED].

L'Imposta sul Valore Aggiunto relativa alle liquidazioni mensili a partire dall'anno [REDACTED] è ora regolarmente assolta dalla Ricorrente.

Nondimeno, il sacrificio finanziario necessario ai pagamenti di cui sopra ha determinato l'aumento della posizione debitoria verso l'Erario per le annualità [REDACTED], oggi rientranti nell'accordo di ristrutturazione del debito fiscale di cui si chiede l'omologazione.

\*\*\*\*\*

#### IV) L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LA RELAZIONE DELL'ESPERTO

Alla data del [REDACTED] i creditori della ricorrente risultano così costituiti (cfr. lo Stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, allegato *sub C*):

- a) creditori ipotecari - euro [REDACTED];
  - b) creditori privilegiati - euro [REDACTED];
  - c) creditori chirografari - euro [REDACTED],
- per un **totale di euro** [REDACTED].

Il **debito verso l'Erario** - ammontante, come si è visto, ad euro [REDACTED] (ivi incluse le imposte in scadenza e scadute) - **rappresenta circa il 67% del complesso dei debiti della Ricorrente** e, dunque, oltre il sessanta per cento previsto dall'art. 182 *bis*

della legge fallimentare. Più precisamente, come risulta dalla menzionata Relazione dell'Esperto, l'Erario rappresenta crediti per il 67,14% della massa passiva dei debiti della Ricorrente (cfr. pag. 2 dell'Allegato A).

Al fine di razionalizzare il proprio indebitamento con l'Erario e di superare l'attuale situazione di crisi, la Ricorrente ha proposto all'Agenzia delle Entrate la stipulazione di una transazione fiscale *ex art. 182 ter* della legge fallimentare nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis* della legge fallimentare, volto a prevedere la razionalizzazione, il riscadenziamento e la ridefinizione dei termini economici dell'indebitamento.

**La Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole ed assenso in data [redacted] (doc. 1),** rimarcando in particolare di aver effettuato una «**valutazione complessiva della proposta transattiva che include, sia la valutazione dei requisiti sostanziali, sia la valutazione dei requisiti di natura formale**», sottolineando la proficuità della proposta di transazione fiscale per l'Agenzia, nonché i vantaggi derivanti dall'accordo «in riferimento alla continuità aziendale e alla conservazione del patrimonio aziendale».

Parimenti in data [redacted] è stato formalizzato - con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Dott. [redacted] di [redacted], registrata presso l'Agenzia delle Entrate di [redacted] in data [redacted] al n. [redacted] serie [redacted] - **l'accordo di ristrutturazione dei debiti (doc. 2).** Nel dettaglio, l'Accordo prevede:

- i. il pagamento integrale di tutte le imposte relative all'annualità [redacted] non ancora scadute, entro le ordinarie scadenze;
- ii. il pagamento integrale ed in unica soluzione delle imposte IVA, IRES e IRAP relative all'annualità [redacted], comprensive degli interessi così come liquidati dall'Agenzia;
- iii. il pagamento integrale e rateizzato dell'imposta IVA relativa alle annualità [redacted] e [redacted], comprensiva di interessi al tasso previsto dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del d.lg. 18 dicembre 1997, n. 462;
- iv. il pagamento immediato, limitatamente all'annualità [redacted], e il pagamento rateizzato, limitatamente alle annualità [redacted] e [redacted], delle sanzioni

di cui all'art. 13 del d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471, dovute per mancato pagamento nei termini delle imposte, in misura pari ad 1/3 delle stesse, ovverosia nella stessa misura prevista dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo, d.lg. 18 dicembre 1997 n. 462;

- v. il pagamento rateizzato degli interessi dovuti sulle imposte di cui alle annualità [redacted] e [redacted], liquidati dall'Agenzia fino al [redacted];
- vi. la corresponsione degli interessi nella misura sopra indicata su tutti gli importi oggetto di rateizzazione.

Si riporta di séguito il testo dell'art. 2 del ridetto accordo, contenente le condizioni economiche della transazione fiscale:

«

Articolo 2

La Società debitrice:

**(A)** verserà entro gg. 15 (quindici) dalla data di omologa del presente accordo da parte del Tribunale di Urbino ex art. 182 bis c. 4 L.F., e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data odierna, la somma di € 1.479.057,33 (un milione quattrocentosettantanove milacinquantasette/33) ripartita come segue;

Ires 2006 a saldo	[redacted]
Irap 2006 a saldo	[redacted]
Iva 2006 a saldo	[redacted]
Sanzioni Ires e Iva 2006 (ridotte a 1/3)	[redacted]
Sanzione Irap 2006 (ridotta a 1/3)	[redacted]
Interessi su imposte 2006	[redacted]
<b>Totale pagamento riferito all'anno 2006</b>	<b>1.479.057,33</b>

**(B)** verserà l'ulteriore somma dovuta per euro 4.165.098,09 (quattromilioni centossantacinquemila zeronovantotto/09) in 8 (otto) rate annuali a partire dal 31 dicembre 2010, maggiorate d'interesse in misura pari al 3,5% in ragione d'anno, secondo il presente piano di rimborso:

N.	SCADENZA	IMPORTO RATA	INTERESSI RESIDUI	SANZIONI 1/3	IMPORTO I.V.A.	INT. DILAZIONE	DEBITO RESIDUO
						3,50 %	€ 4.165.098,09
1	31/12/2010*	€ 666.415,69	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 145.778,43	€ 3.644.460,83
2	31/12/2011**	€ 648.193,39	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 127.556,13	€ 3.123.823,57
3	31/12/2012	€ 629.971,09	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 109.333,82	€ 2.603.186,31

4	31/12/2013	€ 611.748,78	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 91.111,52	€ 2.082.549,05
5	31/12/2014	€ 593.526,48	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 72.889,22	€ 1.561.911,78
6	31/12/2015	€ 575.304,17	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 54.666,91	€ 1.041.274,52
7	31/12/2016	€ 557.081,87	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 36.444,61	€ 520.637,26
8	31/12/2017	€ 538.859,57	€ 25.060,34	€ 47.370,30	€ 448.206,63	€ 18.222,30	€ 0,00
		€					
		<b>4.821.101,04</b>	<b>€ 200.482,69</b>	<b>€ 378.962,40</b>	<b>€ 3.585.653,00</b>	<b>€ 656.002,95</b>	

\* Con espressa imputazione dell'importo dell'IVA all'annualità 2007;

\*\* Con espressa imputazione dell'importo dell'IVA all'annualità 2008.

La società può effettuare pagamenti anticipati rispetto alle scadenze pattuite, con facoltà d'indicare l'annualità d'imputazione del pagamento.

»

L'Accordo è stato depositato in data [redacted] con nota prot. n. [redacted] presso la CCIAA di [redacted], ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese prevista dall'art. 182 *bis* della legge fallimentare (doc. 3).

L'Accordo, di cui con il presente ricorso si chiede l'omologazione all'intestato Ecc.mo Tribunale, presenta i requisiti previsti dall'art. 182 *bis* della legge fallimentare, in quanto:

- è stato raggiunto con un creditore rappresentante circa il 67% dei crediti della ricorrente (più precisamente, rappresentante il 67,14% della massa passiva- cfr. pag. 2 dell'Allegato A), quindi più del 60% richiesto dalla disposizione normativa di cui all'art. 182 *bis* della legge fallimentare;
- è accompagnato dalla relazione del Dott. [redacted] (prodotta in allegato *sub* A), il quale - in qualità di esperto in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. *d*) della legge fallimentare - ha confermato l'esattezza dei dati contabili sui quali l'accordo si fonda (paragrafo 3 dell'Allegato A), e ne ha dichiarato l'attuabilità con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;
- nello specifico, il Dott. [redacted], nel concludere la propria relazione, ha ritenuto soddisfatti i requisiti previsti nell'art. 182 *bis* della legge fallimentare affermando che il piano di ristrutturazione ***“può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dalla debitrice in quanto garantisce la continuità aziendale a tutela di tutti i creditori e dei lavoratori dipendenti. [...] E' inoltre previsto che i creditori***

*estranei all'accordo (in percentuale appena superiore al 30% dei debiti [...]) saranno regolarmente pagati alle date contrattualmente previste”.*

\*\*\*\*\*

Per le ragioni sinteticamente esposte e meglio precisate nell'Accordo depositato *sub* 1, per il quale sussistono i requisiti previsti dall'art. 182 *bis* della legge fallimentare, la Ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE**

a codesto Ecc.mo Tribunale adito di voler omologare, ai sensi dell'art. 182 *bis* della legge fallimentare, con decreto emesso in camera di consiglio, l'accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla Ricorrente [REDACTED]

La Ricorrente dichiara, inoltre, all'Ecc.mo Tribunale adito la propria disponibilità immediata ad essere convocata per un'eventuale audizione e per fornire ogni chiarimento o allegazione che possano occorrere.

Si depositano i seguenti documenti a corredo:

1. Parere favorevole e atto di assenso alla transazione fiscale emesso dalla Direzione Regionale delle [REDACTED] dell'Agenzia delle Entrate il [REDACTED];
2. Accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182 *bis* l. fall. con transazione fiscale *ex* art. 182 *ter* l. fall. [REDACTED] / Agenzia delle Entrate;
3. Nota prot. n. [REDACTED] di ricevuta dell'avvenuta presentazione in via telematica e certificazione di pubblicazione dell'Accordo CCIAA [REDACTED];
4. Certificato CCIAA [REDACTED] di iscrizione nel Registro delle Imprese [REDACTED]

Si produce, infine, la seguente documentazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 182 *bis* e 161 della legge fallimentare:

- A)** Relazione sull'attuabilità dell'Accordo, redatta dal Dott. [REDACTED] di [REDACTED] ([REDACTED]) in qualità di esperto in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. *d*), della legge fallimentare;
- B)** Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Ricorrente [REDACTED] aggiornata al [REDACTED];

C) Stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

D) Elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della ricorrente [redacted]

Con osservanza.

[redacted], [redacted]

[redacted]

Avv. Gabriele Chiarini

L'Amministratore Unico

\_\_\_\_\_

### PROCURA

La Società [redacted], con sede legale a [redacted] ([redacted]), in Via [redacted], C.F. e P.IVA [redacted], n. [redacted] del R.E.A. tenuto dalla C.C.I.A.A. di [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico [redacted], delega a rappresentarla e difendere in questa causa l'avv. Gabriele Chiarini del Fòro di Urbino, elegge domicilio presso lo Studio del Difensore in Via Della Rocchetta n. 2 di Urbino, e conferisce al nominato Difensore ogni facoltà necessaria o utile allo svolgimento del mandato, comprese quelle di nominare altri Difensori, di proporre impugnazioni e resistere a quelle proposte dalla controparte difendendola nel relativo giudizio, di chiamare terzi in causa, di incassare somme, di promuovere e condurre procedimenti di esec.ne, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti ed accettare le rinunce delle controparti, di farsi sostituire da altri. Autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del d.lg. n. 196 del 2003.

[redacted]

L'Amministratore Unico

\_\_\_\_\_

Per Autentica

Avv. Gabriele Chiarini

N° 169 R. Cou.  
N° 1/10 Cou. Ristuff.

IL TRIBUNALE DI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:  
dott. Alessandro Pascolini presidente  
dott. Paolo Cigliola giudice rel.  
dott. Vito Savino giudice  
ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso ex art. 182-bis l. fall. presentato da ~~AGENZIA DELLE ENTRATE~~ con *Avv. 12/10*  
sede in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, dep. il *116.D. Milla*  
n. \_\_\_\_\_

letti gli atti e la documentazione allegata;

rilevato:

- che con il ricorso di cui sopra, l'impresa debitrice chiedeva l'omologazione ex art. 182-bis l. fall. dell'accordo di ristrutturazione dei debiti - con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. - stipulato con AGENZIA DELLE ENTRATE in data \_\_\_\_\_ secondo i termini ed alle condizioni meglio specificati nel ricorso medesimo (cfr. documenti 1-2 all. al ricorso);
- che i debiti in oggetto rappresentano circa il 67% dell'ammontare complessivo dei debiti dell'impresa (cfr. relazione ex art. 161 l. fall. DOTT. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, documento A all. al ricorso);
- che il professionista incaricato ha altresì attestato la fattibilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare l'integrale e regolare pagamento dei creditori ad esso \_\_\_\_\_ estranei (cfr. relazione DOTT. \_\_\_\_\_ cit.);
- che l'accordo in oggetto risulta pubblicato nel registro delle imprese in data \_\_\_\_\_ (cfr. visura camerale doc. 3 all. al ricorso);
- che nel termine di legge (trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese) nessuna opposizione è stata presentata;
- che per quanto riguarda il merito dell'accordo, il medesimo ufficio tributario interessato ha evidenziato come lo stesso - oltre che conforme alle previsioni in materia di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter l. fall. (come da ultimo modificato con d. lgs. n. 169/07), prevedendosi il pagamento integrale dell'IVA con la sola dilazione temporale dello stesso - risulta altresì maggiormente conveniente, per esso creditore, rispetto all'alternativa rappresentata dal fallimento, la quale comporterebbe la falcidia del credito per IVA e per le altre imposte (anche in

considerazione della conseguente svalutazione degli importanti marchi aziendali);  
mentre non risultano allo stato elementi che contraddicano le conclusioni del  
professionista incaricato in ordine alla idoneità dell'accordo ad assicurare  
l'integrale e regolare pagamento dei creditori ad esso estranei;  
che l'accordo in oggetto deve pertanto essere omologato;

P.Q.M


omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. stipulato tra

con sede in ( ) e AGENZIA DELLE ENTRATE, iscritto nel registro  
delle imprese in data ( ), alle condizioni indicate nell'accordo medesimo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente,  
nonchè al registro delle imprese per la relativa pubblicazione ex art. 182-bis, ultimo  
comma, l. fall.

Il presidente


(dott. Alessandro Pascolini)



TRIBUNALE DI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

000

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. X con ced.  
Urbino, li

Il Cancelliere  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO - B2  
Claudia Ricciarelli

